

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2017
69/2017/R/EEL

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA: MECCANISMO DI COMPENSAZIONE DEI COSTI FISSI
SOSTENUTI DAGLI ESERCENTI IL SERVIZIO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 giugno 2015, 296/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 659/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 816/2016/R/eel;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016 – 2019 (di seguito: TIT);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);

- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV);
- il documento per la consultazione 29 ottobre 2015, 514/2015/R/eel, recante “Mercato dell’energia elettrica, revisione dei prezzi e delle componenti per la commercializzazione al dettaglio – *PCV* e *RCV*” (di seguito: documento per la consultazione 514/2015/R/eel);
- il disegno di legge concorrenza recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, attualmente in discussione nel Senato della Repubblica, atto AS2085 (di seguito: DdL Concorrenza).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- il decreto-legge 73/07 ha, tra l’altro:
 - posto un obbligo di separazione societaria delle attività di vendita e di distribuzione dell’energia elettrica nei casi in cui le reti dell’impresa distributrice alimentino più di 100.000 clienti finali;
 - istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita;
- le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela sono state dettate dal TIV, il quale prevede che agli esercenti il servizio sia riconosciuta una remunerazione, dimensionata per tenere conto delle diverse attività svolte dall’esercente la maggior tutela, che assume livelli differenti a seconda che il servizio sia svolto da:
 - una società societariamente separata che alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni (componente *RCV*);
 - una società societariamente separata che alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di punti prelievo pari o inferiore a 10 milioni (componente *RCV_{sm}*);
 - l’impresa distributrice in forma integrata (componente *RCV_i*);
- in particolare, il diverso riconoscimento previsto dalle componenti *RCV* e *RCV_{sm}* è stato introdotto dalla deliberazione 659/2015/R/eel per tenere conto

- dell'impatto derivante dalla dimensione aziendale sui costi, con riferimento alla possibilità o meno di sfruttare eventuali economie di scala;
- inoltre, relativamente alla remunerazione degli esercenti la maggior tutela, il TIV prevede meccanismi di riconoscimento ulteriori rispetto alle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i atti alla copertura di costi non inclusi nella definizione delle suddette componenti; tali meccanismi sono applicabili ai soli esercenti che presentino detti costi e che richiedano la partecipazione ai suddetti meccanismi di compensazione;
 - al riguardo il TIV definisce:
 - il meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti (articolo 16bis), destinato alla copertura degli oneri conseguenti alla morosità dei clienti finali relativa a prelievi connessi a ricostruzioni di consumi effettuate dall'impresa distributrice, per le quali la medesima impresa distributrice abbia evidenziato la natura fraudolenta di tali prelievi da parte del cliente finale;
 - il meccanismo di compensazione della morosità (articolo 16ter) da applicare nei soli casi in cui il riconoscimento per la morosità già implicito nel calcolo delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i risulti inferiore agli oneri effettivamente sostenuti dal singolo operatore;
 - la deliberazione 659/2015/R/eel ha, altresì, previsto, modificando il TIV, che con successivo provvedimento sarebbe stato disciplinato uno specifico meccanismo a garanzia del potenziale rischio di mancata copertura dei costi fissi in ragione dell'uscita dei clienti finali dal servizio di maggior tutela (di seguito: meccanismo uscita clienti), da applicare a partire dall'anno 2016;
 - il fenomeno dell'eventuale uscita dei clienti dal servizio è già preso parzialmente in considerazione dalla vigente metodologia di determinazione delle componenti RCV a copertura dei costi di commercializzazione degli esercenti la maggior tutela, la quale prevede che la quantificazione dei corrispettivi unitari avvenga con riferimento al numero atteso di clienti del servizio di maggior tutela nell'anno in cui tali corrispettivi trovano applicazione;
 - operando un riferimento al numero atteso di clienti, l'attuale modalità di determinazione delle componenti RCV tiene, dunque già conto, ai fini della remunerazione degli esercenti, della fisiologica uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela, mentre non sconta l'effetto di eventuali ulteriori uscite, quali quelle che potrebbero ad esempio verificarsi in un contesto di maggiore crescita del mercato libero;
 - con la deliberazione 369/2016/R/eel, l'Autorità ha disposto:
 - la revisione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela (di seguito: servizio MTR), al fine di rendere tale servizio sempre più coerente col ruolo di servizio universale, tale revisione è poi avvenuta con deliberazione 633/2016/R/eel;
 - l'affiancamento al servizio MTR di un nuovo strumento di tutela atto a promuovere attivamente il passaggio al mercato libero quale modalità normale di approvvigionamento (di seguito: Tutela Simile ad una fornitura

di Mercato Italiano Libero dell'Energia elettrica o *Tutela SIMILE*); in particolare, tale strumento si sostanzia in un ambiente di negoziazione sorvegliato, in cui il cliente finale è messo in grado di acquisire la capacità di operare in un mercato libero, scegliendo il proprio venditore tra una pluralità di operatori ammessi che offrono contratti di fornitura di *Tutela SIMILE* in cui l'unico parametro variabile, all'interno delle condizioni economiche, è uno sconto sulle condizioni economiche del servizio MTR (c.d. *bonus una tantum*) da corrispondere ai clienti nell'ambito della prima fattura;

- sono legittimati a concludere contratti di fornitura di *Tutela SIMILE* unicamente i clienti finali serviti in maggior tutela nel periodo 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2018; il singolo contratto ha durata di 12 mesi e al termine di tale periodo il cliente potrà scegliere un'altra offerta commerciale del fornitore selezionato nell'ambito della *Tutela SIMILE* (c.d. fornitore di *Tutela SIMILE*) o di un altro venditore del mercato libero o potrà chiedere di rientrare al servizio di maggior tutela; in assenza di una specifica scelta da parte del cliente, egli rimarrà servito dal fornitore di *Tutela SIMILE* alle condizioni di contratto standard, le cui caratteristiche sono attualmente in corso di definizione da parte dell'Autorità;
- la *Tutela SIMILE* costituisce pertanto un fattore in grado di determinare un tasso di uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela superiore a quello fisiologico, il cui effetto non è al momento scontato nei valori delle componenti RCV a remunerazione degli esercenti la maggior tutela.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il rinvio a un successivo provvedimento per la definizione del meccanismo uscita clienti è dipeso, tra l'altro, dagli esiti del documento per la consultazione 514/2015/R/eel con il quale l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti per la revisione dei prezzi e delle componenti di commercializzazione del servizio di maggior tutela, consultando altresì i criteri per la definizione dei meccanismi a copertura dei costi degli esercenti la maggior tutela, tra cui rientra il citato meccanismo uscita clienti;
- in particolare, in base agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel:
 - il meccanismo, a partecipazione volontaria, è rivolto a tutti gli esercenti la maggior tutela;
 - il meccanismo trova applicazione qualora l'effettivo tasso di uscita dei clienti finali dal servizio di maggior tutela registrato dal singolo esercente risulti maggiore di un tasso definito dall'Autorità;
 - ai fini della determinazione dell'effettivo tasso di uscita dei clienti finali dal servizio registrato dal singolo esercente non sono considerate le uscite dei clienti sul mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con società appartenenti al suo gruppo societario;
 - l'ammontare di compensazione da riconoscere è definito tenendo conto del peso dei costi fissi sul totale dei costi riconosciuti, identificando come costi

- fissi i soli costi operativi, ed è erogato in misura proporzionale al numero di punti di prelievo serviti;
- gli importi da corrispondere agli esercenti sono erogati a valere sul conto di cui all'articolo 61 del TIT;
 - sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione dell'Autorità, nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel, il livello dei costi fissi rispetto al totale dei costi riconosciuti è stato posto pari al 60% ed è stato identificato un tasso di uscita soglia compreso tra l'8% e il 10% per la partecipazione al meccanismo;
 - il documento per la consultazione 514/2015/R/eel ha infine indicato le scadenze al fine dell'espletamento delle attività connesse alla compensazione, identificando le attività in capo alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) e agli esercenti la maggior tutela, prevedendo in particolare che con riferimento a un dato anno oggetto di compensazione:
 - entro il mese di dicembre del medesimo anno, la Cassa renda disponibile la modulistica per la partecipazione;
 - entro il 28 febbraio dell'anno successivo, gli esercenti presentino alla Cassa istanza di partecipazione;
 - entro il 31 marzo dell'anno successivo, la Cassa verifichi la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisca l'ammontare di compensazione spettante a ciascun esercente;
 - entro il 30 aprile dell'anno successivo, la Cassa liquidi quanto di spettanza a ciascun esercente.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in base alle osservazioni ricevute, a livello generale, si è riscontrata da parte di alcuni soggetti la richiesta di maggiori approfondimenti per quanto attiene alla dinamica di uscita dei clienti finali dal servizio anche alla luce dell'evoluzione all'epoca attesa del mercato dell'energia elettrica; alcuni degli intervenuti, riconducibili a imprese che operano esclusivamente sul mercato libero, si sono poi dichiarati contrari a un meccanismo di copertura dei costi degli esercenti la maggior tutela connesso all'uscita dei clienti dal servizio;
- nell'ambito della definizione dell'ammontare di compensazione, dalla consultazione è emerso che il peso dei costi fissi da prendere in considerazione dovrebbe:
 - essere definito anno per anno sulla base dei dati di costo relativi all'anno oggetto di compensazione così come desumibili dai conti annuali separati trasmessi dagli esercenti;
 - tenere conto dell'incidenza di tutti i costi, non solo dei costi operativi, dal momento che, a fronte dell'uscita dei clienti dal servizio, rimarranno serviti alle condizioni di maggior tutela clienti con un peggiore merito creditizio, con ripercussioni sia sui costi per morosità che sull'esposizione media alla base del calcolo del capitale circolante netto oggetto di remunerazione;

- in relazione alla definizione del tasso soglia di uscita dei clienti per accedere al meccanismo è stato segnalato quanto segue:
 - in generale, esso dovrebbe essere distinto tra clienti domestici e non domestici;
 - per alcuni degli intervenuti, sarebbe preferibile che esso sia definito sulla base dei tassi storici di uscita registrati da ogni operatore e non sulla base di ipotesi di andamento prospettico dei tassi di uscita;
 - per alcuni operatori non dovrebbero essere esclusi dal calcolo i passaggi al mercato libero con lo stesso esercente la maggior tutela o con società del suo gruppo societario e che, a prescindere dalla scelta, il tasso soglia definito dall'Autorità dovrebbe essere definito con gli stessi criteri;
- infine, in merito alle scadenze per l'espletamento delle attività connesse all'implementazione del meccanismo uscita clienti, è stato osservato come esse non permettano di avere a disposizione le informazioni di chiusura, adeguatamente certificate, circa le grandezze fisiche ed economiche dell'anno oggetto di compensazione;
- successivamente agli esiti della consultazione, sono stati condotti da parte dell'Autorità ulteriori approfondimenti, dai quali è emerso che ai fini del calcolo dell'ammontare di compensazione si dovrebbe altresì tenere conto del costo incrementale connesso all'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela legato al mancato ricavo da contributi in quota fissa.

RITENUTO CHE:

- in generale, a fronte dell'obbligo di servizio pubblico di erogazione del servizio di maggior tutela che la legge pone in capo a predefiniti soggetti (i quali sono pertanto sottoposti a un obbligo legale a contrarre con determinate tipologie di soggetti a prezzo definito dall'Autorità), sia necessario tenere conto del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dei medesimi soggetti;
- poiché tale obiettivo trova parziale realizzazione, per la parte relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di energia elettrica, nella definizione delle componenti *RCV* che, come sopra ricordato, tengono tra l'altro conto della sola fisiologica uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela, sia necessario prevedere forme di copertura di eventuali costi fissi connessi a una maggiore uscita dei clienti rispetto a quanto considerato nell'ambito dell'aggiornamento annuale delle componenti *RCV*; in difetto, infatti, uscite massive di clienti finali dalla maggior tutela potrebbero comprimere insostenibilmente l'equilibrio economico-finanziario dei relativi esercenti;
- peraltro, il prospettato meccanismo uscita clienti può trovare applicazione unicamente in ipotesi di prosecuzione dell'attuale assetto del servizio di maggior tutela stabilito dal decreto-legge 73/07, mentre eventuali costi conseguenti all'evoluzione o al superamento del medesimo dovranno essere oggetto di specifica valutazione, possibile solo a valle del completamento del disegno di riforma in atto con il DdL Concorrenza;

- inoltre, rispetto all'ambito di applicazione del meccanismo uscita clienti, in ipotesi di erogazione del servizio di maggior tutela e del servizio di distribuzione a mezzo di un'unica società, permangano i vantaggi di costo connessi alle economie di scala legate all'erogazione congiunta dei due servizi;
- in merito alle modalità di definizione dell'ammontare di compensazione e con specifico riferimento al peso dei costi fissi:
 - una quantificazione differenziata anno per anno sulla base dei dati di costo relativi all'anno oggetto di compensazione così come desumibili dai conti annuali separati trasmessi dagli esercenti, in linea con quanto richiesto da alcuni nell'ambito della consultazione, renderebbe il meccanismo non implementabile prima del secondo anno successivo all'anno oggetto di compensazione; al riguardo, infatti, si osserva che, in base alla disciplina *unbundling* di cui al TIUC, i conti annuali separati relativi al regime ordinario di separazione contabile e le annesse informazioni (nota di commento, relazione del revisore e bilancio di esercizio), sono trasmessi all'Autorità in modalità telematica entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio; peraltro l'analisi delle informazioni storiche desumibili dai conti annuali separati non mostra significative variazioni da un anno all'altro della quota dei costi fissi rispetto al totale del costo riconosciuto;
 - non debbano essere inclusi, nell'ammontare da riconoscere, i costi per morosità e la parte a remunerazione del capitale circolante netto, in quanto non vi sono evidenze circa il fatto che con la progressiva uscita dei clienti dal servizio rimarranno serviti alle condizioni di maggior tutela solo clienti con un peggiore merito creditizio; peraltro, laddove si dovesse concretizzare tale situazione, l'*unpaid ratio* a 24 mesi rilevato ai fini della determinazione delle componenti *RCV* per il servizio di maggior tutela dovrebbe evidenziare un *trend* di crescita, analogamente ai tempi di esposizione media degli esercenti considerati ai fini della determinazione del capitale investito netto e della sua remunerazione, elementi che quindi si rifletteranno sulla predetta determinazione;
 - dai dati a disposizione dell'Autorità risulta esigua l'entità del costo incrementale, da considerare ai fini del calcolo, connesso all'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela legato al mancato ricavo da contributi in quota fissa;
- in relazione alla definizione del tasso soglia di uscita dei clienti per accedere al meccanismo:
 - appare in linea di principio corretto distinguere il meccanismo uscita clienti tra clienti domestici e non domestici, al fine di meglio intercettare le dinamiche di uscita dal servizio delle due tipologie di clienti;
 - in base a quanto sopra richiamato circa le modalità di definizione delle componenti *RCV* e ai tassi di uscita a tal fine considerati, nell'ambito del meccanismo uscita clienti dovranno essere presi in considerazione gli scostamenti tra il tasso atteso utilizzato dall'Autorità nell'ambito della

determinazione delle componenti *RCV*, determinato a partire dalle informazioni messe a disposizione dagli esercenti la maggior tutela in sede di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento e sulla base dell'andamento storico delle uscite dal servizio di maggior tutela verso il medesimo esercente o una società del suo gruppo societario, e il tasso effettivo registrato dal singolo esercente la maggior tutela, determinato sulla base delle informazioni che gli esercenti dovranno trasmettere alla Cassa ai fini della partecipazione al meccanismo uscita clienti;

- in relazione all'ipotesi di esclusione dei passaggi al mercato libero con lo stesso esercente la maggior tutela o con società del suo gruppo societario, se, da un lato, sono state adottate specifiche misure per la separazione delle politiche di comunicazione e del marchio da adottare nei confronti dei clienti finali, dall'altro lato, permangono potenziali sinergie derivanti dall'assetto societario di erogazione del servizio di maggior tutela; ciò in parte mitiga la maggiore incidenza dei costi fissi a fronte dell'uscita dei clienti, nei casi in cui tali clienti rimangano serviti dal medesimo esercente la maggior tutela o da una società del suo gruppo societario; inoltre, occorre prendere in considerazione il fatto che, a fronte dell'introduzione del meccanismo di uscita clienti, potrebbero avere luogo comportamenti opportunistici atti a incentivare ulteriormente il passaggio verso il mercato libero con l'esercente la maggior tutela o con un'altra società facente parte del medesimo gruppo societario;
- le scadenze per l'implementazione del meccanismo debbano essere riviste rispetto a quanto prospettato in consultazione, tenendo conto della disponibilità di informazioni di chiusura circa le grandezze fisiche ed economiche dell'anno oggetto di compensazione.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- introdurre un meccanismo uscita clienti che, dato l'attuale assetto del servizio di maggior tutela previsto dal decreto-legge 73/07, compensi l'esercente la maggior tutela della mancata copertura di eventuali costi fissi in ipotesi di una maggiore uscita dei clienti rispetto a quanto considerato nell'ambito dell'aggiornamento annuale delle componenti *RCV* da parte dell'Autorità; a tal fine sia necessario prevedere l'applicazione di tale meccanismo agli esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria dall'attività di distribuzione dell'energia elettrica, per i quali pertanto non sussistono le economie di scala legate all'erogazione congiunta della vendita di energia elettrica e del servizio di distribuzione;
- stabilire che ai fini del calcolo dell'ammontare di compensazione la quota dei costi fissi rispetto al costo complessivo riconosciuto sia definita:
 - non includendo i costi per morosità né la parte a remunerazione del capitale circolante netto, che sono pertanto da considerarsi costi variabili, ed includendo, invece, i costi incrementali connessi all'uscita dei clienti dal

- servizio di maggior tutela legati al mancato ricavo da contributi in quota fissa;
- sulla base dell'analisi delle informazioni storiche desumibili dai conti annuali separati;
 - prevedere che, ai fini della determinazione dell'ammontare di compensazione cui l'esercente ha diritto, il tasso di uscita soglia per la partecipazione al meccanismo sia:
 - distinto tra clienti finali domestici e non domestici;
 - definito sulla base del tasso atteso utilizzato dall'Autorità nell'ambito della determinazione delle componenti *RCV* distinguendo pertanto tra esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria dall'attività di distribuzione e che alla data del 31 dicembre 2015 servivano un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni e gli altri esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria;
 - stabilire altresì che il peso dei costi fissi da prendere in considerazione per il calcolo dell'ammontare di compensazione tenga conto delle potenziali sinergie derivanti dall'assetto societario di erogazione del servizio di maggior tutela, nei casi in cui i clienti rimangano serviti dal medesimo esercente la maggior tutela o da una società del suo gruppo societario e sia tale da limitare la messa in atto di comportamenti opportunistici da parte degli esercenti la maggior tutela in merito all'uscita sul mercato libero dei clienti dai medesimi serviti;
 - al fine di garantire il buon funzionamento del mercato *retail*, anche in coerenza con le previsioni del decreto legislativo 93/11, applicare una regolazione asimmetrica agli esercenti la maggior tutela e, pertanto, prevedere, ai fini di quanto espresso al precedente alinea, che il peso dei costi fissi da prendere in considerazione per il calcolo dell'ammontare di compensazione sia differenziato per tenere conto dei casi di uscita di clienti verso lo stesso esercente la maggior tutela o verso società del suo gruppo societario rispetto agli altri casi di uscita dalla maggior tutela e che esso sia definito tenuto conto del fatto che, in quest'ultimi casi, la possibilità di svolgere alcune funzioni in maniera centralizzata, a livello di azienda e/o di gruppo societario, determina sinergie di costo, stimate a partire dall'analisi delle voci di costo desumibili dai conti annuali separati che maggiormente si riferiscono a funzioni gestibili in maniera centralizzata;
 - definire da subito i parametri rilevanti per il calcolo del meccanismo uscita clienti relativo all'anno 2016;
 - modificare conseguentemente il TIV

DELIBERA

Articolo 1 *Modificazioni al TIV*

1.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

a) dopo l'articolo 16ter è inserito il seguente articolo:

“
Articolo 16quater
Meccanismo di compensazione uscita clienti

16quater.1 A partire dall'anno 2016 è istituito il meccanismo di compensazione uscita clienti, atto alla copertura dell'ulteriore costo fisso derivante dalla maggiore uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero rispetto a quanto riconosciuto nell'ambito della definizione delle componenti RCV e RCV_{sm} applicate nell'anno oggetto di compensazione.

16quater.2 Possono partecipare al meccanismo di cui al presente articolo i soli esercenti la maggior tutela societariamente separati.

16quater.3 Il meccanismo di compensazione uscita clienti è distinto per tenere conto delle uscite dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero avvenute:

- a) con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario del medesimo;
- b) con un venditore diverso da quello di cui alla precedente lettera a).

16quater.4 Nei casi di uscite dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero avvenute con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario del medesimo, l'esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere, con riferimento a ciascuna tipologia di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), un ammontare pari a:

$$COMP_{Y,c} = \alpha_Y * \sum_z \frac{RCV_{Y,c,z} * PDP_{Y,c,z}}{PDP_{Y,c}} * (U_{Y,c}^{eff} - U_{Y,c}^{AEEGSI}) * PDP_{Y-1,c}$$

dove:

- α_Y è il valore per l'anno Y della quota dei costi fissi rispetto al costo complessivo riconosciuto;
- $RCV_{Y,c,z}$ è il valore per l'anno Y, differenziato per zona territoriale z , della componente RCV o RCV_{sm} applicato alla tipologia di clienti c ;
- $PDP_{Y,c,z}$ è il numero di punti di prelievo, differenziato per zona territoriale z , della tipologia di clienti c mediamente servito nell'anno Y;
- $PDP_{Y,c}$ è il numero di punti di prelievo della tipologia di clienti c mediamente servito nell'anno Y;
- $U_{Y,c}^{eff}$ è il valore per l'anno Y, per la tipologia di clienti c , della quota effettiva di clienti usciti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario del medesimo;
- $U_{Y,c}^{AEEGSI}$ è il valore di riferimento per l'anno Y, per la tipologia di clienti c , della quota di uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario del medesimo;
- $PDP_{Y-1,c}$ è il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti c , serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell'anno Y-1.

16quater.5 Nei casi di uscite dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero diverse da quelle di cui al comma 16quater.4, l'esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere, con riferimento a ciascuna tipologia di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), un ammontare pari a:

$$COMP_{Y,c} = \beta_Y * \sum_z \frac{RCV_{Y,c,z} * PDP_{Y,c,z}}{PDP_{Y,c}} * (U_{Y,c}^{eff-ALT} - U_{Y,c}^{AEEGSI-ALT}) * PDP_{Y-1,c}$$

dove:

β_Y è il valore per l'anno Y della quota dei costi fissi rispetto al costo complessivo riconosciuto;

$RCV_{Y,c,z}$ è il valore per l'anno Y, differenziato per zona territoriale z , della componente RCV o RCV_{sm} applicato alla tipologia di clienti c ;

$PDP_{Y,c,z}$ è il numero di punti di prelievo, differenziato per zona territoriale z , della tipologia di clienti c mediamente servito nell'anno Y;

$PDP_{Y,c}$ è il numero di punti di prelievo della tipologia di clienti c mediamente servito nell'anno Y;

$U_{Y,c}^{eff-ALT}$ è il valore per l'anno Y, per la tipologia di clienti c , della quota effettiva di clienti usciti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero con un fornitore diverso dall'esercente la maggior tutela o da una società appartenente al gruppo societario del medesimo;

$U_{Y,c}^{AEEGSI-ALT}$ è il valore di riferimento per l'anno Y, per la tipologia di clienti c , della quota di uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero con un fornitore diverso dall'esercente la maggior tutela o da una società appartenente al gruppo societario del medesimo;

$PDP_{Y-1,c}$ è il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti c , serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell'anno Y-1.

16quater.6 I valori $U_{Y,c}^{eff}$ e $U_{Y,c}^{eff-ALT}$ sono, rispettivamente, pari a:

$$U_{Y,c}^{eff} = \frac{PDP_c^{U-LIB}}{PDP_c^{MT}}$$

e

$$U_{Y,c}^{eff-ALT} = \frac{PDP_c^{U-LIB-ALT}}{PDP_c^{MT}}$$

dove:

PDP_c^{U-LIB} è, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell'anno Y-1 che non risultano più serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell'anno Y a seguito di uscita verso il mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al suo gruppo societario;

$PDP_c^{U-LIB-ALT}$ è, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell'anno Y-1 che non risultano più serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell'anno Y a seguito di uscita verso il mercato libero con un fornitore diverso dall'esercente la maggior tutela o da una società appartenente al suo gruppo societario;

PDP_c^{MT} è, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell'anno Y-1.

16quater.7 I valori α_Y , β_Y , $U_{Y,c}^{AEEGSI}$ e $U_{Y,c}^{AEEGSI-ALT}$ sono indicati alla tabella 12 allegata al presente provvedimento.

16quater.8 Ai fini della partecipazione al meccanismo di compensazione uscita clienti:

- a) entro il mese di marzo dell'anno successivo all'anno oggetto di compensazione, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
- b) entro il mese di maggio dell'anno successivo all'anno oggetto di compensazione, gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 16quater.9; immediatamente a valle della ricezione dell'istanza di partecipazione, la CSEA trasmette le informazioni di cui al comma 16quater.9 all'Autorità, ai fini della verifica di cui al comma 16quater.11;
- c) entro un mese dall'esito positivo della verifica di cui al comma 16quater.11, la CSEA verifica la sussistenza dei

requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di compensazione spettante a ciascun esercente, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente, per quanto di propria competenza;

- d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul medesimo conto di cui al comma 16bis.11, lettera d);
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).

16quater.9 Nell'ambito dell'istanza di partecipazione, gli esercenti la maggior tutela mettono a disposizione le informazioni relative alle grandezze:

- a) $PDP_{Y,c,z}$;
- b) $PDP_{Y,c}$;
- c) $PDP_{Y-1,c}$;
- d) PDP_c^{MT} ;
- e) $PDP_c^{U-LIB-ALT}$;
- f) PDP_c^{U-LIB} .

16quater.10 Le informazioni trasmesse a CSEA costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

16quater.11 L'Autorità verifica che le informazioni di cui al comma 16quater.9 trasmesse dagli esercenti la maggior tutela siano coerenti con le informazioni a disposizione della medesima in virtù di obblighi normativi e regolatori al riguardo. In caso di significative discrepanze, al fine di ottenere l'esito positivo della verifica, potranno essere richieste maggiori informazioni e chiarimenti.”;

- b) il comma 39.6 è soppresso;
- c) dopo la tabella 11 è inserita la seguente tabella 12:

Tabella 12: parametri di cui al comma 16quater.7.

	Anno oggetto di compensazione 2016 (Anno Y)
α_Y	35%
β_Y	60%

	Anno oggetto di compensazione 2016 (Anno Y)	
	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente <i>RCV</i> di cui al comma 15.1, lettera a)	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente <i>RCV_{sm}</i> di cui al comma 15.1, lettera b)
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI}$	0,044	0,049
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI}$	0,049	0,032
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI_ALT}$	0,023	0,029
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI_ALT}$	0,038	0,022

Articolo 2
Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 2.2 Il presente provvedimento e il TIV, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni